

Il Mutuo Chirografario è offerto a:

- imprese non aventi le caratteristiche di “cliente al dettaglio”;
- microimprese e persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale, qualificabili come clienti al dettaglio.

Informazioni sulla Banca

Denominazione e forma giuridica
Sede legale e Direzione Generale
Codice fiscale e n° iscrizione al Registro delle Imprese di Roma
N. iscrizione Albo delle Banche presso la Banca d'Italia
Codice ABI
Appartenente al Gruppo Bancario
N. iscrizione all'albo dei Gruppi Bancari
Sito Internet
Indirizzo di posta elettronica

Igea Digital Bank S.p.A.
Via Tomacelli, 107 - 00186 Roma
00694710583
N° 371
05029
Gruppo Bancario Igea Banca
5640 quale componente del Gruppo Bancario “Igea Banca”
www.igeadigitalbank.it
segreteria@igeadigitalbank.it

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

| | | |
|-----------------|------------------------------|------------------------------------|
| _____ | _____ | _____ |
| Ragione Sociale | Cognome | Nome |
| _____ | _____ | _____ |
| Qualifica | Sede | E-mail |
| _____ | _____ | _____ |
| Telefono | Iscrizione ad Albi o elenchi | N. Delibera Iscrizione albo/elenco |

Il sottoscritto _____ dichiara di avere ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente foglio informativo.

Data _____ (firma del cliente) _____

Struttura e funzione economica

Il mutuo chirografario è un finanziamento con durata da 6 a 120 mesi. Il debitore rimborserà il prestito mediante pagamento periodico di rate comprensive di capitale ed interessi secondo un piano di ammortamento alle scadenze concordate con la Banca. Può essere assistito da garanzie.

I tipi di Mutuo e i loro rischi

Mutuo chirografario a tasso fisso

Rimangono fissi per tutta la durata del prestito sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Mutuo chirografario a tasso variabile

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo o del numero delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

Il finanziamento può essere garantito dal Fondo di Garanzia.

Che cos'è il Fondo di Garanzia

Il Fondo di Garanzia per le PMI - istituito dalla Legge 662/1996 ed attualmente gestito dal MedioCredito Centrale (MCC) - è lo strumento attraverso il quale l'Unione europea e lo Stato italiano affiancano le imprese e i professionisti che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario perché non dispongono di sufficienti garanzie. L'intervento pubblico di garanzia sul credito alle PMI consente al soggetto che richiede il finanziamento di ottenere vantaggi in termini di concessione del finanziamento stesso, di riduzione dei costi in termini di tasso applicato, di minori garanzie richieste.

Possono essere garantite le imprese di micro, piccole o medie dimensioni (PMI) iscritte al Registro delle Imprese e i professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte all'apposito elenco del Ministero dello Sviluppo Economico.

A chi è rivolto

L'impresa e il professionista devono essere valutati dalla Banca come in grado di rimborsare il finanziamento garantito. Devono quindi essere considerati economicamente e finanziariamente sani sulla base di appositi modelli di valutazione che utilizzano i dati di bilancio (o delle dichiarazioni fiscali) degli ultimi due esercizi. Le start up sono invece valutate sulla base di piani previsionali.

Modalità di intervento del Fondo di Garanzia

Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente. La domanda di intervento del Fondo è presentata dalla banca cui l'impresa o il professionista ha richiesto finanziamento.

L'intervento è concesso, fino ad un massimo dell'80% del finanziamento, su tutti i tipi di operazioni sia a breve sia a medio-lungo termine, tanto per liquidità che per investimenti. Il Fondo garantisce a ciascuna impresa o professionista un importo massimo di 2,5 milioni di euro, un plafond che può essere utilizzato attraverso una o più operazioni, fino a concorrenza del tetto stabilito, senza un limite al numero di operazioni effettuabili. Il limite si riferisce all'importo garantito, mentre per il finanziamento nel suo complesso non è previsto un tetto massimo.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.mcc.it o www.fondidigaranzia.it

Condizioni economiche

Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente), sono valide fino a nuovo avviso. Le condizioni economiche inoltre non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi e/o previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte.

Quanto può costare il mutuo chirografario

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Finanz. Tasso Fisso di € 50.000,00 – 60 mesi - Rata Mensile – Tasso Annuo Nominale 11,000%: TAEG 15,52%
Finanz. Tasso Variabile di € 50.000,00 – 60 mesi - Rata Mensile – Tasso Annuo Nominale 8,000%: TAEG 12,12%

Gli esempi di calcolo del TAEG tengono conto del solo periodo di ammortamento, con esclusione del periodo di preammortamento. Sono inoltre inclusi fra gli oneri; oltre alle spese di istruttoria e di incasso rata, anche:

- l'imposta sostitutiva in ragione del 2%;
- recupero spese visure: € 250,00 (a titolo puramente esemplificativo);
- i costi di gestione del rapporto di conto corrente: spese fisse trimestrali di tenuta conto € 20,00, canone mensile € 15,00, spese prod. e invio e/c trimestrale € 2,00 per ogni invio, spese prod. e invio documento di sintesi € 1,25 per ogni invio, importo minimo trimestrale spese per operazioni € 8,00, imposta di bollo € 100,00 annui): € 401,25 su base annuale, € 33,44 su base mensile

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (Legge n. 108/1996) relativo ai contratti di finanziamento può essere consultato in filiale e sul sito internet www.igeadigitalbank.it.

| Voce | Parametro | Valore |
|--|-------------------|--|
| Importo finanziabile | Euro | Fino a 2.000.000,00 |
| Durata del contratto | Mesi | Da 6 a 120 |
| Modalità di rimborso | | Rateale |
| Modalità di pagamento | | Addebito in conto corrente |
| Periodicità di rimborso rata | Periodicità | Mese/Trimestre/Semestre |
| Tipo di ammortamento | | Francese |
| Tipologia di rata | | Costante |
| Tassi | | |
| Tasso di interesse nominale annuo fisso | % | 11,00 |
| Tasso di interesse di preammortamento | | Uguale al tasso nominale annuo |
| Tasso di mora (p.p. oltre il tasso del finanziamento) | Punti percentuali | 2,00 |
| Tasso di interesse nominale annuo variabile (parametro di indicizzazione + spread) | | 8,000 |
| Il tasso è riportato in via esemplificativa, assumendo per tutta la durata del contratto un valore invariato rispetto a quello in essere alla data di riferimento del presente Foglio Informativo. | | A prescindere dalla quotazione del parametro di indicizzazione, il tasso applicato non potrà in nessun caso essere inferiore allo spread applicato ("tasso floor") |

| | | |
|--|--|---|
| Parametro di indicizzazione | Media mensile del mese precedente del tasso interbancario per l'area Euro denominato Euribor 6 mesi rilevato per valuta il primo giorno lavorativo di ogni mese e diffuso sui principali circuiti telematici e pubblicato di norma su "Il Sole 24 Ore". La variazione della quotazione del tasso preso a riferimento come prima specificato, comporterà la variazione delle rate mensili. Detta variazione troverà applicazione dalla rata successiva a quella in corso di ammortamento al momento in cui è intervenuta la rilevazione della quotazione. | |
| Spread | Punti percentuali | + 8,00 |
| Tasso di interesse di preammortamento | Uguale al tasso nominale annuo | |
| Tasso di mora (p.p. oltre il tasso del finanziamento) | Punti percentuali | 2,00 |
| Spese e commissioni | | |
| Istruttoria (massimo) | % | 4,00 dell'importo del Finanziamento |
| In caso di presenza della garanzia concessa dal Fondo di Garanzia 662/96 in aggiunta alle spese di istruttoria (massimo) | % | 1,25 dell'importo del Finanziamento |
| Spese di Mediazione | % | Ove previste, massimo 3,00% dell'importo deliberato |
| Recupero spese visure | Euro | Al costo per intestatari e garanti |
| Commissioni incasso rata | Euro | 2,00 |
| Commissioni incasso rata su conto diverso da Igea Digital Bank (massimo) | Euro | 5,00 |
| Invio avviso di scadenza e/o quietanza di pagamento | Euro | 2,00 |
| Invio sollecito di pagamento per rate scadute | Euro | 5,00 |
| Invio comunicazioni | Euro | 5,00 |
| Trasparenza bancaria. Spese produzione e invio comunicazioni periodiche | Euro | 1,25 |
| Trasparenza bancaria. Spese produzione e invio comunicazioni relative a modifiche contrattuali | Euro | 0,00 |
| Imposta sostitutiva a carico del cliente | Euro | Tariffa vigente |
| Commissione per estinzione anticipata parziale o totale (calcolata sul capitale assicurato residuo o sulla somma a decurtazione) | % | 1,00 per chirogr. Aziende |

Tempi di Erogazione

Durata dell'istruttoria: 50 giorni.

Disponibilità dell'importo: 10 giorni.

Estinzione anticipata e Tempi massimi per la chiusura del Rapporto

Come procedere al rimborso anticipato del prestito

Il Cliente, nonché i suoi successori o aventi causa, ha diritto di esercitare, in qualsiasi momento, la facoltà di estinzione anticipata del finanziamento concesso, corrispondendo alla Banca il capitale residuo, gli interessi e gli oneri maturati fino al momento dell'esercizio di tale facoltà, nonché una commissione per l'estinzione anticipata il cui valore massimo è sopra riportato. Nel caso di richiesta di chiusura del rapporto, la Banca è obbligata a provvedervi entro il termine massimo di due giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta stessa, fatto salvo l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a carico del Cliente.

Inadempimento degli obblighi da parte del Cliente

Qualora il Cliente non provveda al puntuale adempimento di uno qualsiasi degli obblighi assunti (quale, ad esempio, il mancato pagamento, alla scadenza prevista, anche di una sola delle rate del mutuo chirografario), la Banca potrà dichiarare la decadenza del Mutuatario dal beneficio del termine e far valere la risoluzione di diritto del contratto richiedendo l'immediato rimborso di quanto dovutole per capitale, interessi, anche di mora, maturati e accessori.

Reclami

Il Cliente che intenda presentare un reclamo dovrà redigerlo in forma scritta ed indirizzarlo a "Internal Audit" quale Funzione della Banca deputata alla gestione dei reclami (Funzione di gestione dei reclami) – Igea Digital Bank – Via Tomacelli 107, 00186, Roma. Il reclamo potrà essere inviato alternativamente con le seguenti modalità:

- a) per posta ordinaria (meglio se raccomandata con ricevuta di ritorno);
- b) per posta elettronica alla casella reclami@igeadigitalbank.it;
- c) per posta elettronica certificata (PEC) alla casella reclami.igeadigitalbank@legalmail.it;
- d) presentato alla Filiale dove è intrattenuto il rapporto, la quale è autorizzata al ritiro del reclamo ed alla successiva trasmissione all'Ufficio "Internal Audit", quale Funzione della Banca deputata alla gestione dei reclami.

La Banca è tenuta a rispondere al reclamo entro 60 (sessanta) giorni.

Nel caso di reclami relativi a servizi di pagamento la Banca deve rispondere affrontando tutte le questioni sollevate in un termine adeguato e comunque al più tardi entro 15 (quindici) giornate operative dalla ricezione del reclamo. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 (quindici) giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera i 35 (trentacinque) giorni o l'eventuale diverso termine pro tempore vigente.

Se il reclamo è ritenuto fondato, la Banca fornirà al cliente le indicazioni concernenti le iniziative che la Banca stessa si impegnerà ad assumere e le relative tempistiche.

Se il reclamo è ritenuto infondato, la Banca illustrerà in maniera chiara ed esauriente le motivazioni del rigetto e fornirà le necessarie indicazioni circa la possibilità di ricorrere ad Organismi di

risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Qualora la Banca non risponda al reclamo nei termini previsti, oppure se il Cliente non risulti soddisfatto della risposta fornita, quest'ultimo potrà:

- a) rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro (ovvero senza limiti di importo quando si chieda soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà) e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Resta ferma per il Cliente la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ovvero ad ogni altro mezzo previsto dall'ordinamento;
- b) attivare, attraverso il servizio di mediazione offerto dagli organismi iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it), qualunque sia il valore della controversia – sia congiuntamente alla Banca che in autonomia – una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo;
- c) attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c.), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito. L'Arbitrato si può attivare:
 - o quando è previsto nella clausola compromissoria contenuta nel contratto oggetto della controversia;
 - o quando le parti decidono di comune accordo di ricorrere a tale procedura.

Può infatti verificarsi che, nel caso in cui un procedimento di mediazione si concluda senza un accordo, le parti, se vogliono ottenere una decisione in tempi contenuti, possono chiedere al Conciliatore Bancario-Finanziario di attivare la procedura di Arbitrato. È comunque possibile ricorrere all'arbitrato anche se non si è svolto il procedimento di mediazione.

Legenda

| | |
|--|--|
| Ammortamento | Processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate. |
| Arbitro Bancario Finanziario | Sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e banche |
| Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale | Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale è la banca specializzata nei finanziamenti e nei servizi per il Settore Pubblico, nel Project e nell'Export Finance, nella gestione degli incentivi e garanzie alle imprese. Il Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese è gestito da Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale. |
| Conciliatore Bancario Finanziario | Sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e banche |
| Cliente | Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con la banca. |
| Cliente al dettaglio | I consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le imprese che occupano meno di dieci addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiori a 2 milioni di Euro. |
| Fondo di Garanzia | Fondo di Garanzia a favore delle Piccole e Medie Imprese di cui alla Legge 662/96 e successive modificazioni e integrazioni. L'intervento del Fondo assistito dalla garanzia dello Stato abbatte il rischio sull'importo garantito, facilitando l'accesso al credito. |
| Recupero commissione garanzia MCC | La commissione, calcolata in base ai parametri stabiliti dalle disposizioni del Fondo di Garanzia, viene versata dalla Banca ed è recuperata in fase di erogazione del finanziamento come costo a carico del cliente. |
| Spese di Mediazione | Spese previste nel caso di mediazione creditizia. |
| Interessi di mora | Interessi per il periodo di ritardato pagamento delle rate. |
| Istruttoria | Analisi di concedibilità del finanziamento. |
| Parametro di indicizzazione | Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse. |
| Piano di ammortamento | Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel Contratto. |
| Preammortamento | Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate sono costituite dalla sola quota Interessi. |
| Quota capitale | Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito. |
| Quota interessi | Quota della rata costituita dagli interessi maturati. |
| Rata | Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del finanziamento, secondo cadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: <ul style="list-style-type: none"> - una quota capitale (cioè una parte dell'importo prestato); - una quota interessi (quota interessi dovuta alla banca per il mutuo). L'importo della prima rata comprenderà gli interessi di preammortamento. |
| Spese di istruttoria | Spese per l'analisi di concedibilità. |
| Spread | Maggiorazione applicata al parametro di indicizzazione. |
| Tasso Annuo Effettivo Globale | Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle Notarili. |
| Tasso di interesse nominale annuo | Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. |
| Tasso di interesse di preammortamento | Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata. |

| | |
|----------------------|---|
| Tasso di mora | Maggiorazione del tasso di interesse applicato in caso di ritardo nel pagamento delle rate. |
|----------------------|---|